

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1994

**che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Colombia**

(94/269/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Colombia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le prescrizioni della legislazione della Colombia in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che, in Colombia, il Ministero della sanità (Divisione dei prodotti alimentari) è in grado di verificare con efficacia l'applicazione della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve essere apposto un bollo indicante il nome del paese terzo nonché il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, deve essere compilato un elenco degli stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del Ministero della sanità della Colombia alla Commissione; che il Ministero della sanità della

Colombia è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il Ministero della sanità della Colombia ha dato assicurazioni ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla stessa direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Il Ministero della sanità (Divisione dei prodotti alimentari) è l'autorità competente in Colombia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

### Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Colombia devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente compilato, datato e firmato, consistente in un unico foglio, secondo il modello contenuto nell'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco contenuto nell'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Colombia » e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

(<sup>1</sup>) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

*Articolo 3*

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del Ministero della sanità della Colombia, nonché il timbro ufficiale del medesimo istituto, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture riportate nel certificato.

*Articolo 4*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 1994.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO A

## CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Colombia e destinati alla Comunità euoprea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento.....

Paese speditore : Colombia

Autorità competente : Ministero della sanità

Servizio ispettivo : Divisione dei prodotti animali

## I. Identificazione dei prodotti della pesca

Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquicoltura (1) :

— specie (nome scientifico) : .....

— stato (2) e tipo di trattamento : .....

Numero di codice (eventuale) : .....

Tipo d'imballaggio : .....

Numero di colli : .....

Peso netto : .....

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto : .....

## II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dal Ministero della sanità per l'esportazione verso la CE :

.....

.....

.....

.....

## III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquicoltura sono spediti

da : .....

(luogo di spedizione)

a : .....

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione : .....

.....

.....

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

**IV. Attestato di sanità**


L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquicoltura sopra designati :

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE ;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine ;
- 6) rispondono ai criteri organolettici parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

Fatto a ....., il .....

(luogo)

(data)



.....  
Firma dell'ispettore ufficiale  
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

## ALLEGATO B

## ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero di riconoscimento	Nome e indirizzo dello stabilimento
0017-91	Comercializadora Internacional Vikingos, SA (Vikingos SA), Cartagena
0019-91	Frigorífico y Pesca de Cartagena, SA (CI Frigopesca SA), Cartagena
0023-91	Comercializadora Internacional Océanos SA (CI Océanos), Cartagena
0040-91	Comercializadora Antillana SA (Antillana SA), Cartagena
0024-91	Comercializadora Internacional (Coapesca Ltda), Cartagena
0023-91	Atunes de Colombia SA, Cartagena
0023-91	Seatech International, Cartagena
0001-91	Frigorífica Ganadero SA (Frigogan SA), Barranquilla
0042-91	Industrial Pesquera Colombiana SA (Indupesca SA), Cartagena
00197-91	Frigomarina, Buenaventura
0013-91	Industria de Pesca sobre el Pacífico SA (Inpesca SA), Buenaventura
0109-92	Compañía Pesquera Colombiana (Copescol SA), Buenaventura
0198-92	Armadores Pesqueros Colombianos (Arpecol), Buenaventura
0033-91	Inversiones Marítimas del Pacífico, Ltda (Invermarp), Buenaventura
0028-91	Comercializadora El Delfín Blanco, Ltda, Tumaco